



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 6 del 14 febbraio 2005



Sommario

- **Allievi della Polizia di Stato: aggiornamenti retributivi ed arretrati dal 2002, ma ancora non basta**
- **Assicurazione autisti ed uso armi: stop dalla Corte dei conti, saranno necessari correttivi**
- **Concorso 1.640 vice sovrintendenti: disponibili i quiz dei precedenti due concorsi**
- **EuroCQ: sempre i tassi più bassi**
- **Due concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari**
- **Concorso a 12 posti da primo dirigente**
- **Polizia di frontiera: due nuovi corsi per gli operatori delle polizie dei paesi del centro Europa**
- **Eventi calamitosi nella provincia di Catania: per ora nessuna trattenuta ai primi beneficiari**

Allievi della Polizia di Stato: aggiornamenti retributivi ed arretrati dal 2002, ma ancora non basta

Da tempo lo avevamo denunciato, attivandoci di conseguenza: un allievo agente della Polizia di Stato, all'atto di iniziare il corso di formazione iniziale e per i primi sei mesi, ha percepito sinora un trattamento economico onnicomprensivo lordo di **euro 612,90** mensili, mentre un allievo che veniva avviato alla frequenza dei corsi di formazione per l'accesso ai corrispondenti gradi di Forze di polizia ad ordinamento militare percepiva invece un trattamento lordo pari ad **euro 780,50** mensili.

Sino ad oggi è dunque accaduto che, alla fine del primo semestre di corso, nella migliore delle ipotesi l'allievo agente aveva percepito **euro 3.677,40** a fronte degli **euro 4.683,00** minimi percepiti, nello stesso periodo, dall'equiparato militare, con una differenza **€ 1.006,00 - pari ad oltre il 20% in più!**

La vertenza si inquadra nel quadro più ampio dell'azione di chi, avendo individuato numerose e gravi sperequazioni a danno del personale della Polizia di Stato **dei vari ruoli e qualifiche**, ha compreso che il riallineamento delle posizioni

retributive deve avere priorità (economica e cronologica) su qualsiasi ipotesi di intervento ordinamentale.

Oggi possiamo finalmente affermare che cominciano a venir meno le sperequazione: grazie ad un decreto del Ministro dell'interno, adottato (come prevede la legge) di concerto con il Ministro dell'economia, il trattamento economico degli allievi agenti è stato innalzato alle stesse misure fruite nello stesso periodo dal personale militare equiparato, **con effetto retroattivo**; ciò significa che, anche **a tutti coloro i quali hanno rivestito la qualifica di allievo agente a partire dal 1° gennaio 2002**, verranno corrisposte come competenze arretrate, **con la mensilità di marzo**, le differenze tra il trattamento economico già percepito nel semestre da allievo (€ 612,90/mese) ed i nuovi importi (€ 770,80/mese **dall'1/1/2002 ed € 780,50 dall'1/1/2003**).

Analoga sperequazione riguardava gli allievi vice ispettori che, sinora, hanno percepito un trattamento economico onnicomprensivo lordo di **euro 727,70** mensili (in totale € 4.366,20), mentre allievi marescialli di Forze di polizia ad ordinamento militare percepivano durante i primi sei mesi un trattamento onnicomprensivo lordo di **euro 907,90** mensili (in totale € 5.447,40): con una differenza anche qui di **oltre il 20%**: per l'esattezza € 1.081,20.

Grazie ad un ulteriore decreto ministeriale, adottato anch'esso di concerto col Ministro dell'economia, agli allievi vice ispettori che stanno frequentando il corso spettano dunque **competenze arretrate pari ad € 180,20/mese a partire dalla data di inizio del corso**, che verranno anche a loro corrisposte **con la mensilità di marzo**, mentre è tuttora in corso il tentativo di aggiornarne le retribuzioni già con la corrente mensilità di febbraio.

Le sperequazioni in danno dei ragazzi che entrano nella Polizia di Stato, tuttavia, sono ancora molte e, fino a quando non saranno completamente sanate, proseguiremo le azioni giurisdizionali programmate; invitiamo pertanto tutti gli interessati a rammentare il termine per aderirvi, fissato al 28 febbraio prossimo.

I decreti ministeriali e gli aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Assicurazione autisti ed uso armi: stop dalla Corte dei conti, saranno necessari correttivi

Con deliberazione n. 1/2005 del 9 febbraio scorso la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, a seguito del rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali n. 150 del 15 novembre 2004 e nonostante la risposta dell'Amministrazione della p.s., pervenuta in data 14 dicembre 2004 ha negato il visto di legittimità al decreto datato 11 novembre 2004, mediante il quale il Ministero dell'interno aveva approvato il contratto, stipulato l'8.10.2004 con la Compagnia Lloyd's di Londra – Sindacato n. 2623, per la copertura assicurativa di talune ipotesi di responsabilità del personale della Polizia di Stato, in applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

Al riguardo la Sezione ha preliminarmente rammentato importanti principi affermati dalla giurisprudenza contabile in merito alla non assicurabilità a carico dell'erario pubblico del rischio costituito dall'eventuale condanna di dipendenti pubblici da parte della Corte dei conti per i danni che abbiano causato all'ente di appartenenza ovvero ad altri con il proprio comportamento gravemente colposo:

- "La copertura assicurativa, implicando una spesa pubblica, deve corrispondere adeguatamente allo scopo di salvaguardare soltanto la responsabilità civile incombente sulla struttura organizzativa pubblica, riguardata come mandante, con esclusione, cioè, di qualsiasi aggravio che deriva dall'assicurare anche altre evenienze dannose, le quali, non connesse all'espletamento del mandato, debbono restare a carico delle persone fisiche degli amministratori" (Corte dei Conti, SS.RR., 5 aprile 1991, n. 770/A);
- "Un ente pubblico può assicurare esclusivamente rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che si vogliono trasferire all'assicuratore, con la conseguenza che è illegittima, e comporta responsabilità di

chi l'ha deliberata, la stipula di una polizza per coprire gli amministratori dai rischi conseguenti ad una eventuale responsabilità amministrativa" (Corte dei Conti, sez. Lazio, 12 febbraio 1997, n. 12);

- "Del tutto al di fuori del sistema appare l'assunzione da parte dell'ente pubblico dell'onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilità amministrativa per danno erariale, per la sua contrarietà al principio di cui all'art. 28 della Costituzione, tenendosi anche conto della peculiare natura di tale forma di responsabilità in relazione alla sua funzione di deterrenza, che ne costituisce contenuto essenziale accanto a quello risarcitorio; funzione che non può essere annullata o ridotta utilizzando risorse pubbliche, la cui destinazione a tale scopo non può che essere ritenuta illecita e produttiva di danno per l'erario, giacché si opera traslazione del rischio dal soggetto imputabile al soggetto creditore" (Corte dei Conti, sez. Lombardia, 8 novembre 2001, n. 12509).

Anche la Sezione del controllo con deliberazione n. 29/2001/P del 20 agosto 2001 nell'ammettere al visto il d.P.R. 23 maggio 2001, n. 316, di recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia, ha censurato le parti riguardanti l'estensione della copertura assicurativa alla responsabilità amministrativo-contabile (art. 15, comma 1, lett. a).

Per quanto più specificamente ci riguarda l'art. 16, quarto comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) prevede che "a decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di Polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale"; in sede di ripartizione della predetta somma, operata dall'art. 39 del d.P.R. 164/2002, alla Polizia di Stato è stata assegnata la quota di 330.000 euro, incrementata di altri 660.000 euro con il successivo d.P.R. n. 348/2003.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, quindi, ha indetto una gara in ambito comunitario, individuando nei Lloyd's di Londra la compagnia con la quale stipulare la polizza assicurativa in questione; in relazione al contratto concluso e formalmente stipulato il Collegio ha rilevato che la norma sopracitata fa riferimento unicamente alla "responsabilità civile" ed a quella "amministrativa", entrambe per eventi dannosi non dolosi causati a terzi e, pertanto, detta Amministrazione non poteva inserire nel capitolato tecnico posto a base di gara ulteriori ipotesi di copertura assicurativa non previste dalla norma.

Secondo la Corte dei conti la previsione secondo cui "gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei conti, per danni patrimoniali cagionati alla pubblica amministrazione, all'ente di appartenenza e/o all'erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla pubblica amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari" introduce una forma di copertura assicurativa non prevista nella norma.

Non solo: l'estensione così operata, oltre che priva di fondamento normativo, sarebbe comunque in contrasto con i precetti costituzionali in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti e di buon andamento della pubblica amministrazione, risolvendosi concretamente in una generalizzata deresponsabilizzazione del personale per il caso di "colpa grave".

I vertici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dovranno dunque adottare in tempi brevissimi tutte le iniziative necessarie a far sì che gli appartenenti alla Polizia di Stato possano ottenere la copertura assicurativa da troppo tempo richiesta per ottenere la quale, si rammenta, sono state utilizzate risorse contrattuali, in maniera analoga a quanto realizzatosi per altre Forze di polizia.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

**Concorso 1.640 vice
sovrintendenti: disponibili i
quiz dei precedenti due
concorsi**

Al fine di aderire alle numerosissime richieste pervenuteci in tal senso abbiamo reso possibile consultare molte delle schede contenenti le domande a risposta multipla utilizzate negli ultimi concorsi per titoli ed esame scritto per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti.

Le schede, che contengono il prospetto riepilogativo delle risposte esatte, possono essere scaricate (e stampate) dal nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

FINANZIAMENTI FACILI, RAPIDI ed ECONOMICI

NUOVI TASSI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi.
Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP
che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal
4,75% al 5,10%, TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo
applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di
30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto
e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio.
Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



Euro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP



Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Due concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale «Concorsi ed esami» n. 12, dell'11 febbraio scorso è stato pubblicato un concorso pubblico, per esami, a 40 posti nella qualifica di commissario della Polizia di Stato mentre, ai sensi del comma 4 dell'art. 3. d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, è stato indetto un concorso interno per 10 posti.

Al **concorso pubblico** possono partecipare essere i cittadini italiani che godano dei diritti politici e risultino in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 i quali non abbiano compiuto i 32 anni di età.

Ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti; per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d'età è elevato a quaranta anni.

I candidato dovranno essere inoltre in possesso:

- del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ovvero lauree equipollenti, conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento

didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative ovvero;

- oppure di laurea specialistica, conseguita presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio 2004:
 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
 - classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);
- ovvero di diploma di laurea conseguito presso una università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di cui al punto 2), dal decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004); al riguardo si precisa che il candidato in possesso di una delle citate lauree che trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche dovrà allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale l'ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio;

I candidati dovranno inoltre risultare in possesso dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II ed, in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;

4) *visus* corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto;

5) idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.

Al **concorso interno** possono partecipare gli appartenenti ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso del prescritto titolo di studio e dei requisiti attitudinali richiesti.

Al riguardo il bando precisa che, per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente, è altresì richiesta un'anzianità di almeno tre anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando.

Termini per la presentazione delle domande di partecipazione: **concorso pubblico, 13 marzo 2005; concorso interno: 10 marzo 2005.**

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

<p>Concorso a 12 posti da primo dirigente</p>	<p>E' stato indetto con decreto in data 31 gennaio 2005 l'annuale concorso per l'assegnazione del 20 per cento dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato al 31 dicembre 2004.</p> <p>Può partecipare al concorso il personale appartenente al ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree prescritte per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto alla data del 31 dicembre 2004, ovvero il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo per effetto del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201 che, alla stessa data, abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, così come disposto dall'articolo 22-ter del succitato decreto legislativo.</p> <p>Nell'area "circolari" del nostro <i>web</i>, all'indirizzo www.siulp.it.</p>
<p>Polizia di frontiera: due nuovi corsi per gli operatori delle polizie dei paesi del centro Europa</p>	<p>Il primo dei due corsi si svolgerà a Cesena, presso il Centro addestramento per la Polizia stradale, dal 21 al 25 febbraio 2005 e sarà incentrato sulle tecniche di contrasto al traffico internazionale di veicoli rubati; il secondo si svolgerà a Duino, presso il Centro addestramento per la Polizia di frontiera e dell'immigrazione, dal 14 al 18 marzo 2005 ed esaminerà le problematiche connesse al controllo delle frontiere ed alle relative ipotesi delittuose(contrabbando, immigrazione clandestina, traffico di droga, etc .); oltre a consentire l'approfondimento operativo delle problematiche esaminate, i corsi contribuiranno ad implementare la significativa rete di scambi che si instaura tra gli operatori della Polizia italiana e quelli degli altri paesi, migliorando ulteriormente quella conoscenza reciproca necessaria per l'efficace cooperazione.</p> <p>Sul nostro <i>web</i>, all'indirizzo www.siulp.it.</p>
<p>Eventi calamitosi nella provincia di Catania: per ora nessuna trattenuta ai primi beneficiari</p>	<p>Continuano a pervenire quesiti in merito all'applicazione del beneficio della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a seguito dei noti eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Catania, con particolare riferimento ai tempi che saranno necessari al Dipartimento della pubblica sicurezza per dare esecuzione alle nuove direttive contenute nella nota operativa Inpdap n. 2 del 14 gennaio scorso le quali, è bene ricordarlo, contraddicono altre direttive precedentemente impartite sulla materia dall'Istituto medesimo, così come abbiamo immediatamente ed ampiamente anticipato sulle pagine di questo notiziario.</p> <p>In particolare detta nota operativa ha si allargato il numero dei beneficiari, esteso ora a tutti i soggetti residenti o in servizio nell'intero territorio della provincia di Catania, ma dall'altro ha notevolmente ristretto il periodo di applicazione, anticipando al 31 marzo 2004 la data in cui del termine dell'attribuzione.</p> <p>Con circolare n. 333-G/A.F.-C.D.I./N°2/2005 del 31 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dato immediata applicazione al contenuto della nota operativa nella parte in cui dispone l'immediata interruzione, già con la mensilità di febbraio, dell'operatività del beneficio, mentre con la mensilità di marzo verranno restituiti tutti i contributi versati nel periodo in cui, in base alle nuove disposizioni, opera il beneficio ai dipendenti residenti o prestanti servizio nella provincia di Catania all'epoca degli eventi calamitosi in argomento che non fruivano già del beneficio in termini.</p> <p>Per quanto riguarda invece il recupero delle ritenute sospese per il periodo aprile 2004-gennaio 2005 nei confronti di questi ultimi, diversamente da quanto inizialmente paventato (sulla base del testo letterale della nota operativa) e così come anticipato la scorsa settimana, il Dipartimento della pubblica sicurezza si è riservato di fornire indicazioni non appena l'Inpdap avrà chiarito i criteri da adottare e, pertanto, i dipendenti non subiranno alcuna trattenuta per detto recupero.</p> <p>Sul nostro <i>web</i>, all'indirizzo www.siulp.it.</p>

FINANZIAMENTI

facili, rapidi ed economici

**NUOVI
TASSI**

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TEG 8,10%, TAEG 9,93% max complessivo applicato agli esempi. Alle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.500,00	114,00	68,00
7.000,00	147,00	88,00
10.000,00	210,00	124,00
12.000,00	251,00	149,00
15.000,00	313,00	185,00
18.000,00	375,00	221,00
22.000,00	458,00	270,00
26.000,00	539,00	316,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4,75% al 5,10%. TEG 10,40%, TAEG 11,88% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio
(riferito al periodo gen./feb. 2004).

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
6.000,00	131,00	79,00
9.000,00	195,00	115,00
11.000,00	238,00	140,00
13.000,00	278,00	164,00
16.000,00	340,00	201,00
19.000,00	405,00	237,00
23.000,00	488,00	286,00
25.500,00	538,00	318,00

NOVITÀ

► **Prestiti Personali con rimborso in conto corrente**

► **Prestiti Pensionati INPDAP (TAEG max 7,85%)**

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE
SIULP

Servizio Clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Direzione Generale di Roma - EUROCC di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma